

CAMERA DEI DEPUTATI N. 665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTERINI, MARAZZITI, BINETTI, CAPUA, CARUSO, CAUSIN,
FAUTTILLI, GIGLI, LIBRANDI, MATARRESE, PIEPOLI, RABINO,
SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, SOTTANELLI**

Riforma della disciplina legislativa
sulla cooperazione allo sviluppo

Presentata il 4 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di modernizzare e adeguare la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo dell'Italia al mutato scenario e alle sfide globali che il nostro Paese è chiamato responsabilmente ad affrontare. L'attuale disciplina di cooperazione allo sviluppo risale al 1987 e da quindici anni le aule parlamentari stanno esaminando diverse proposte di riforma. Negli ultimi anni i vari progetti di riforma hanno delineato un'architettura istituzionale che ha rafforzato l'autonomia e l'indipendenza strategica e operativa della cooperazione allo sviluppo, come politica pubblica autonoma, integrale e centrale tra le politiche

pubbliche del nostro Paese, poiché ne definisce l'identità nel mondo.

L'esigenza di una riforma della disciplina è resa evidente anche dai risultati della cooperazione Italiana così come sono presentati nei rapporti del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), dove la cooperazione italiana figura con scarsa valutazione e trasparenza, per risorse poco programmabili nel medio periodo, limitato coordinamento interministeriale e tra i differenti attori, poca autonomia nelle decisioni locali, uno scarso sviluppo di competenze dedicate a livello di dirigenza, con procedure lunghe e troppo lente per poter rispondere effi-

cacemente alle emergenze. Il risultato complessivo di questi limiti gestionali e strategici è stato un ripiegamento autoreferenziale della cooperazione internazionale pubblica dell'Italia che non ha potuto più dialogare con il Paese e non ha saputo intercettare i mutamenti globali più rilevanti. L'elemento più negativo di questo ripiegamento autoreferenziale è stato il disinvestimento quantitativo che la politica di cooperazione internazionale italiana subisce già dalla metà degli anni '90, periodo che coincide con l'inizio da parte del Parlamento dell'esame delle prime proposte di legge di riforma. Il disinvestimento si è accelerato negli ultimi quattro anni, portando la cooperazione sulla soglia della dismissione, negli ultimi posti della classifica OCSE/DAC e con arretrati verso organizzazioni internazionali per centinaia di milioni di euro. Solo quest'anno, per effetto della manovra finanziaria del Governo Monti si è registrato un nuovo incremento, ma il percorso per la messa in efficienza e l'adeguamento del nostro sistema richiede un impegno di lungo periodo.

Il motivo di questa crisi è attribuibile anche all'impianto istituzionale. Nei venticinque anni trascorsi dall'approvazione della normativa sulla cooperazione allo sviluppo, il « sistema Italia » pubblico e privato della cooperazione internazionale è diventato più complesso e denso. Sono aumentati i legami e partenariati di cooperazione internazionale tra territori, città e associazioni. Tutto il complesso delle relazioni di cooperazione si è moltiplicato e « democratizzato », nel senso che gli interventi di cooperazione non sono più monopolio della politica estera degli Stati, anzi la cooperazione dell'Italia è presente in molte aree dove non opera quella statale. Con la vecchia normativa, questo processo di democratizzazione ha generato però difficoltà di coordinamento, frammentazione e contraddizioni. La risposta a questi percepiti malfunzionamenti non è un nuovo centralismo che limiti le competenze perché rischierebbe di perdersi una ricchezza. Si tratta invece di disegnare un assetto che permetta un coordinamento e una concertazione condivisa, con una

cabina di regia forte, sovraordinata che si muova secondo le ragioni della cooperazione internazionale e che raccolga e convochi gli altri attori pubblici e privati che operano nell'ambito della cooperazione del « sistema Italia ».

La proposta di legge tiene conto dell'esperienza maturata a livello dei Paesi dell'OCSE, dei *partner* europei e dell'innovazione apportata dall'ultimo esecutivo con la nomina di un Ministro dedicato per la cooperazione internazionale delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'assetto proposto si centra sull'assunto che la cooperazione internazionale dell'Italia è politica autonoma e centrale tra le politiche pubbliche del nostro Paese. In virtù di questa sua promozione a politica sovraordinata nelle relazioni esterne dell'Italia con i Paesi *partner*, i suoi obiettivi, principi e ragioni possono influenzare e ridisegnare politiche pubbliche che hanno un impatto sui Paesi in via di sviluppo per realizzare la coerenza delle politiche.

I pilastri di questo sistema istituzionale, che rendono la proposta distintiva rispetto a quanto delineato fino alla scorsa legislatura sono: la nomina di un Ministro delegato per la cooperazione internazionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Presidenza, dove viene istituito un Dipartimento per la cooperazione. Il Ministro controlla e vigila un'Agenzia per la cooperazione internazionale. In questo modo si recepiscono le migliori pratiche dei Paesi dell'OCSE e si capitalizza l'esperienza dell'esecutivo Monti. I Paesi che hanno un Ministro per la cooperazione internazionale che siede sempre in Consiglio dei ministri hanno stanziamenti per la cooperazione maggiori e più stabili e una gestione degli interventi migliore. Per il suo carattere interistituzionale e le relazioni diffuse tra più dicasteri, la cooperazione internazionale e il suo coordinamento rientrano nella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo permette di realizzare la coerenza delle politiche così come definite a livello dell'OCSE e dell'Unione europea, disegnando le politiche esterne dell'Italia per massimizzare l'impatto sulla povertà.

Oltre a dare carattere autonomo e sovraordinato alla cooperazione internazionale tra le altre politiche pubbliche, questo assetto, con i pilastri costituiti dal citato Dipartimento e dall'Agenzia, ha anche l'obiettivo di creare e sostenere competenze professionali nella cooperazione internazionale, sviluppando un corpo di professionisti cui vengono date responsabilità dirigenziali e un percorso di sviluppo professionale. La proposta vuole realizzare questi obiettivi a costo zero attraverso la razionalizzazione e l'ammodernamento delle strutture esistenti.

Altri elementi innovati sono costituiti dalla creazione dell'Istituto per la cooperazione internazionale che, riaggiornando la missione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, configura un ente per la promozione della ricerca e della cultura della cooperazione internazionale e la formazione di un'Unità indipendente per la valutazione dell'impatto e della coerenza delle politiche, che ha il compito di valutare i risultati della cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda l'Istituto, si tratta di modernizzare un ente di cui già si avvale la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo per implementare programmi agronomici. Nella versione aggiornata dovrebbe svolgere una funzione di raccordo tra le varie università italiane impegnate nella ricerca sui temi della cooperazione internazionale allo scopo di contribuire con risposte nazionali originali al dibattito europeo e in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

L'Unità di valutazione e coerenza ha l'obiettivo di assicurare la massima efficacia e pubblicità all'investimento pubblico di cooperazione internazionale e la coerenza delle politiche affinché la programmazione e l'ideazione degli interventi rispondano ai risultati conseguiti.

Infine, rispetto agli interventi d'emergenza e d'aiuto umanitario, la proposta punta a recepire la buona pratica dell'ufficio emergenza della Commissione europea e riconosce, in linea con l'articolo 214 del Trattato di Lisbona, la necessaria imparzialità, neutralità e indipendenza del-

l'azione umanitaria, oltre a prevedere procedure accelerate per la realizzazione degli interventi.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della legge, stabilendo l'autonomia della cooperazione internazionale dalla politica estera e indicandola come politica pubblica centrale nelle relazioni esterne del nostro Paese, in linea con la Carta costituzionale, i trattati dell'Unione europea, in particolare il Trattato di Lisbona, e la Carta delle Nazioni Unite. Riconosce la necessità di garantire la coerenza delle politiche e di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana. Infine stabilisce che le iniziative d'emergenza si ispirano ai principi che permettono di rispondere meglio ai bisogni delle popolazioni colpite e più vulnerabili mettendole al riparo da strumentalizzazioni.

L'articolo 2 indica i destinatari e i soggetti della cooperazione internazionale, indicando le necessità di privilegiare l'acquisto di servizi locali per incentivare l'economia locale, evitando il possibile reimpiego degli stanziamenti per gli aiuti militari.

L'articolo 3 indica la lista delle attività comprese nella cooperazione internazionale, in linea con quanto riconosciuto dalle regole OCSE/DAC.

Gli articoli da 4 a 6 affrontano la questione della partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali che si occupano di cooperazione internazionale, specificando la necessità che ogni partenariato multilaterale deve essere preceduto da un accordo con l'organizzazione, in modo tale da evidenziare l'approccio strategico complessivo dell'Italia.

L'articolo 6, in particolare, riguarda l'impegno di cooperazione nei confronti dell'Unione europea, autorizzando la possibilità per l'Italia di partecipare ai meccanismi di gestione in delega delle risorse della Commissione.

L'articolo 7 indica le modalità della cooperazione bilaterale tra l'Italia e i Paesi *partner*, indicando come presupposto dell'intervento il fatto che l'assistenza sia stata esplicitamente richiesta dal Paese.

Gli articoli 8 e 9 indicano le modalità di gestione dei crediti concessionali sia per finanziare iniziative di sviluppo sia per sostenere il trasferimento di tecnologie attraverso percorsi d'internazionalizzazione solidale del settore privato italiano. In prospettiva, lo strumento del credito d'aiuto ha un ruolo sempre crescente soprattutto nei Paesi a medio reddito. Rispetto all'attuale normativa, l'articolo permette di utilizzare i crediti per partecipare ad iniziative multilaterali. L'articolo 9 amplia gli strumenti a disposizione della cooperazione per favorire la crescita del settore imprenditoriale locale dei Paesi in via di sviluppo, grazie all'azione delle imprese italiane, con l'obiettivo di attirare imprese nei Paesi prioritari della cooperazione internazionale, per trasferire competenze e per creare lavoro, sempre nel rispetto degli *standard* dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

L'articolo 10 riconosce il ruolo degli attori della cooperazione territoriale, autorizzandoli ad avviare interventi di cooperazione con entità omologhe nei Paesi *partner*, ma prevedendo anche un meccanismo che obbliga alla comunicazione degli interventi per permetterne il coordinamento.

L'articolo 11 conclude la sezione relativa agli interventi con il riferimento a quelli umanitari, per cui si prevede un ruolo nell'attuazione da parte dell'Agenzia per la cooperazione internazionale, dopo l'approvazione da parte del Ministro per la cooperazione internazionale, per ragioni di speditezza e efficacia.

Il capo III indica la struttura di *governance* e programmazione della nuova cooperazione internazionale. Si prevede che, a fronte della competenza per la cooperazione internazionale del Presidente del Consiglio dei ministri, questi la deleghi ad un Ministro, esclusivamente dedicato a questa politica, che concorre a stabilirne gli indirizzi. Questi ultimi sono comunque il risultato dell'approvazione collegiale da parte del Consiglio dei ministri, attraverso il documento strategico dettagliato triennale, che prevede un confronto sia a livello interministeriale nel Comitato per la coo-

perazione internazionale sia una concertazione con gli attori privati della cooperazione parti della costituenda Conferenza unificata della cooperazione. Quest'ultima è anche responsabile dell'organizzazione biennale del Forum per la cooperazione internazionale, che si propone come una verifica di medio termine per la cooperazione internazionale con le istanze sentite nel Paese.

La programmazione triennale viene aggiornata annualmente e costituisce il documento fondante dell'unitarietà del « sistema Italia di cooperazione » poiché, in una sorta di mappatura, indica i tipi d'intervento, le risorse finanziarie per ogni Paese, le organizzazioni internazionali finanziate, i Paesi e i settori prioritari e gli obiettivi attesi. Il Comitato interministeriale e la citata Conferenza sono le due strutture che assicurano che il « sistema Italia » abbia una « visione condivisa della cooperazione » ed affronti coordinatamente le sfide. Il Ministro per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, assicura la rappresentanza dell'Italia negli organismi e nelle organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione internazionale. Per valorizzare le competenze e la specificità delle competenze nei rapporti di cooperazione di natura finanziaria, vengono mantenute le competenze in capo Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le banche e i fondi di sviluppo.

Le strategie e gli interventi previsti dal documento triennale sono realizzati attraverso le risorse pubbliche del Fondo unico per la cooperazione che, istituito presso la Presidenza del Consiglio, unifica le risorse di cooperazione ora iscritte nel bilancio dello Stato. Sono escluse le risorse per banche e fondi di sviluppo poiché si tratta di poste finanziarie stabilite in processi multilaterali di rifinanziamento che sono versate in maniera costante su più anni. Il Fondo può ricevere anche donazioni private per specifiche iniziative, dando così alla cooperazione internazionale dell'Italia la possibilità di avviare *partnership* pubblico-privato.

Il capo IV illustra nel dettaglio le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale e del Dipartimento per la cooperazione internazionale, quest'ultimo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: la cooperazione internazionale è sovraordinata rispetto alle altre politiche ed è resa autonoma dalla politica estera.

L'Agenzia attua in autonomia gli obiettivi e indirizzi del documento triennale ed è vigilata dal Ministro per la cooperazione internazionale. Le attività dell'Agenzia sono finanziate attraverso il Fondo unico per la cooperazione. Ulteriori disposizioni sul funzionamento e sulle competenze dell'Agenzia saranno stabilite attraverso decreti legislativi emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. I decreti legislativi disciplinano, tra l'altro, l'iter per l'approvazione delle iniziative, l'organizzazione dell'Agenzia e la sua presenza territoriale nei Paesi *partner* attraverso strutture locali di cooperazione.

Il Dipartimento per la cooperazione internazionale garantisce l'avvio dell'esercizio della programmazione triennale e il sostegno tecnico alla Conferenza unificata e al Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale.

Alla copertura degli oneri di personale e d'organico delle due strutture si provvede mediante il trasferimento di personale dalla pubblica amministrazione e con la soppressione della Direzione generale per la cooperazione del Ministero degli affari esteri. Il capo IV si chiude con la previsione dell'Unità di valutazione e coerenza che ha la funzione di garantire la

massima qualità degli interventi e dell'Istituto per la cooperazione internazionale che ha lo scopo di sostenere la ricerca nel campo della cooperazione internazionale.

Il capo V descrive gli attori privati della cooperazione internazionale che possono ricevere risorse pubbliche. Si tratta di organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), incluse ONG nate nei Paesi *partner* che già ricevono risorse dalla cooperazione europea e di altri attori della società civile. Tra gli attori della cooperazione sono compresi anche realtà e soggetti con fine di lucro, quali cooperative o imprese sociali che abbiano ottenuto una certificazione d'idoneità dall'Agenzia per i risultati positivi che hanno conseguito nel contribuire a realizzare gli obiettivi della cooperazione internazionale.

In conclusione, quella proposta è una modifica complessiva dell'impianto attuale che permette di risolvere tutte le inadeguatezze della legge n. 49 del 1987, avviando una ridefinizione della cooperazione italiana che ne sani i limiti qualitativi e quantitativi che sono stati evidenziati da molti analisti e che le permetta di essere adeguata ad un sistema di relazioni internazionali in rapido mutamento, dove la coerenza delle politiche e la necessità di una cabina di regia unitaria diventano centrali. In questo modo la politica di cooperazione internazionale diventa politica fondante la nostra identità nel mondo, prima tra le altre politiche, un'opportunità in un tempo di crisi e un fattore di sviluppo che proietta l'Italia nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI E FINALITÀ

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo è parte fondante e qualificante della politica dell'Italia, determinandone l'azione e il ruolo nella comunità internazionale. In attuazione degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948.

2. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo, nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni internazionali e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*.

5. Rientrano nella cooperazione internazionale allo sviluppo anche gli interventi d'emergenza e umanitari, inclusa la prevenzione dei disastri, che hanno l'obiettivo

di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e delle popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

6. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

ART. 2.

(Destinatari e criteri).

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e le associazioni civili, aventi o non aventi fini di lucro, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e nell'ambito dell'Unione europea.

2. L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi *partner* con le finalità di cui all'articolo 1; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione e la trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i livelli di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano

gli interventi che altrimenti sono soggetti a gare internazionali, aperte ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi membri dell'OCSE e ai Paesi confinanti.

4. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 3.

(Ambiti di applicazione).

1. L'insieme delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e, nel rispetto della normativa OCSE/DAC, si articola in:

- a) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- b) contributi in ambito multilaterale;
- c) iniziative a carattere multilaterale;
- d) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) iniziative rivolte ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia.

ART. 4.

(Contributi in ambito multilaterale).

1. Rientra nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali, di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle indicazioni OCSE/DAC, e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12, cura le relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i contributi volontari.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 12 e 13.

ART. 5.

(Iniziative a carattere multilaterale).

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si svolge in ambito multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione realizzate da organismi internazionali o intergovernativi, in specifici Paesi o settori individuati dall'Italia. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale esecutore dell'iniziativa, che determinano le rispettive responsabilità e permettono il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale

autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 18 ad erogare i relativi contributi.

ART. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea).

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di cooperazione internazionale dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce, altresì, alla gestione centralizzata indiretta denominata « cooperazione delegata », per l'esecuzione di programmi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nel rispetto della normativa e dei principi contabili dell'Unione europea.

3. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari dell'Unione in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

4. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

ART. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali).

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi, tra cui il sostegno diretto al bilancio, e iniziative a dono e crediti concessionali, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello

Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative sono approvate dal Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, sulla base del documento triennale di cui all'articolo 13, e sono affidate per la realizzazione all'Agenzia o al Paese *partner*, anche attraverso finanziamento diretto del bilancio del Paese, o ad enti pubblici o privati. Gli interventi e programmi devono corrispondere ad una richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio dell'appropriazione (*ownership*) dei processi di sviluppo.

ART. 8.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, autorizza un ente finanziario gestore appositamente selezionato con procedura concorsuale, a stipulare, anche in consorzio con enti o banche estere, in favore di Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, convenzioni finanziarie che abbiano come oggetto crediti concessionali secondo la normativa OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso, concessi nell'ambito delle relazioni bilaterali di cui all'articolo 7.

2. Nel Fondo rotativo di cui al comma 1 confluiscono gli stanziamenti a tal fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ART. 9.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo).

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, il Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 18 può conce-

dere crediti agevolati a organizzazioni internazionali o direttamente a imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio, o fornire mezzanino, garanzia, prestito o altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 16, in imprese miste da realizzare nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Il documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 13, stabilisce:

a) la quota del Fondo rotativo di cui all'articolo 8 che annualmente può essere impiegata a tale scopo;

b) le tipologie degli strumenti finanziari concessi;

c) i criteri per la selezione di tali iniziative che devono tenere conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri;

d) i criteri volti a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

e) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti di cui al presente articolo.

ART. 10.

*(Cooperazione decentrata
e partenariato territoriale).*

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione internazionale allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali

promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 18. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro delegato per la cooperazione internazionale e all'Agenzia, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 11.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 5, gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono deliberati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale e attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 18, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento della protezione civile organizza gli interventi di primo soccorso ad esso

affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 18.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

ART. 12.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. La responsabilità politica della cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine di assicurarne l'unitarietà, nonché il coordinamento e la coerenza con le politiche dell'Italia e gli obiettivi di cooperazione, spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, che delega un Ministro dedicato che concorre a stabilirne gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro delegato per la cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, inclusa l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 18, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia.

3. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate di concerto e in coordinamento con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 13.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture di cui al capo IV e, quando necessario, della rete diplomatica e consolare.

ART. 13.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione internazionale).

1. Su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale.

2. Il documento di cui al comma 1 indica i fabbisogni finanziari per il triennio, necessari per onorare gli impegni internazionali, le priorità di azione strategica e di intervento, le disponibilità finanziarie a bilancio nell'anno e la ripartizione delle risorse complessive contabilizzate come «aiuto pubblico allo sviluppo», ai sensi della normativa OCSE/DAC, per le attività di cooperazione bilaterale, di emergenza, multilaterale e multilaterale, incluse quelle per banche e fondi di sviluppo.

3. Prima della presentazione in Consiglio dei ministri, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, predisposto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, coadiuvato dal Dipartimento per la cooperazione internazionale previsto all'articolo 20, è discusso dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (CICI) di cui all'articolo 16, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale illustra alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, contestualmente alla presentazione del Documento di economia e finanza, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione internazionale approvato dal Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione unitaria, che viene approvata dal CICI e trasmessa al

Parlamento entro il 30 luglio, sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

ART. 14.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento).

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui al capo IV.

ART. 15.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione internazionale).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione internazionale, di seguito denominato « Fondo unico », allo scopo di garantire la massima

efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della cooperazione internazionale allo sviluppo, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2.

2. Nel Fondo unico confluiscono le risorse di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché le autorizzazioni di spesa destinate alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, gli stanziamenti in favore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare e quelli destinati alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fatti salvi gli stanziamenti relativi alle competenze di cui all'articolo 12, comma 3.

3. Nel Fondo unico affluiscono le donazioni e i contributi di soggetti privati volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un cofinanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo dedicato del Fondo unico per garantire la massima trasparenza di gestione.

5. Il Fondo unico è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e con risorse autorizzate da leggi pluriennali e permanenti che finanziano attività di cooperazione, nonché con i contributi obbligatori previsti per legge.

6. Le disponibilità del Fondo unico sono allocate presso l'Agenzia prevista dall'articolo 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale.

7. Le risorse del Fondo unico, relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere riassegnate per intero all'esercizio successivo.

ART. 16.

(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale).

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di

tutte le attività di cui all'articolo 3 e la coerenza delle politiche di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione (CICI).

2. Il CICI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, e dai Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, il CICI promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i dicasteri e verifica la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICI altri Ministri qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono, altresì, essere inviati a partecipare alle riunioni del CICI i presidenti delle regioni, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia.

5. Il CICI, su proposta del vicepresidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza degli incontri.

6. Le deliberazioni del CICI sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICI attraverso il Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20.

ART. 17.

(Conferenza unificata per la cooperazione internazionale).

1. Con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale da

adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Conferenza unificata per la cooperazione internazionale, composta dai principali soggetti pubblici e privati, aventi o non aventi fini di lucro, della cooperazione internazionale allo sviluppo e, in particolare, dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario.

2. La Conferenza unificata, strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione internazionale e in particolare: la coerenza delle scelte politiche; le strategie; le linee di indirizzo; la programmazione; le forme di intervento e la loro efficacia; la valutazione dei risultati.

3. La Conferenza unificata organizza, di norma ogni due anni, il Forum per la cooperazione internazionale allo sviluppo con lo scopo di realizzare il massimo coinvolgimento delle istituzioni, degli attori della cooperazione e dei cittadini, al fine di orientare le strategie e il linguaggio della cooperazione italiana.

4. Il Dipartimento per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 20 fornisce supporto tecnico per le convocazioni e per i lavori della Conferenza unificata.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 18.

(Agenzia per la cooperazione internazionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a istituire l'Agenzia per la cooperazione internazionale, di seguito denominata « Agenzia », che opera sotto il controllo e la vigilanza del Ministro delegato per la cooperazione internazionale al fine di dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e al comma 3, lettera *a*), del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Agenzia attui le direttive generali, stabilite con il documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 13, nonché realizzi tempestivamente interventi di emergenza, su indicazione del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

b) attribuzione all'Agenzia della facoltà di avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 10, nonché di erogare, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; previsione che l'Agenzia possa affidare su base convenzionale, incarichi ai soggetti di cui all'articolo 23 per rispondere alle emergenze, come previsto dall'articolo 11, comma 1; previsione che l'Agenzia possa acquisire incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) attribuzione all'Agenzia della competenza a promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione, nonché a realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti

privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui agli articoli 1 e 3;

d) conferimento all'Agenzia della disponibilità delle risorse del Fondo unico;

e) previsione che le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, al fine di provvedere al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; il medesimo beneficio trova applicazione per le importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e della facoltà di definire le norme concernenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

g) al fine di assicurare il coordinamento e la massima trasparenza di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, istituzione presso l'Agenzia di una banca dati pubblica accessibile tramite la rete *internet*.

3. Entro tre mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la cooperazione internazionale, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per cooperazione internazionale;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità di

gestione e del raggiungimento dei relativi risultati previsti dal documento triennale di cui all'articolo 13, nonché della prerogativa di spesa per iniziative di cooperazione internazionale il cui onere previsto sia inferiore all'importo stabilito dallo stesso regolamento;

c) previsione di un Comitato direttivo, all'interno dell'Agenzia, composto da sei membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la cooperazione internazionale. La presidenza del Comitato direttivo spetta al direttore dell'Agenzia che non ha diritto di voto; i restanti cinque membri sono così designati: uno dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per lo sviluppo economico e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I singoli membri del Comitato direttivo possono essere revocati e sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica per sopravvenuta impossibilità o incompatibilità;

d) attribuzione dei poteri e delle responsabilità di gestione al Comitato direttivo e, in particolare, della prerogativa di approvare interventi di cooperazione internazionale, esclusi quelli di emergenza, il cui impegno di spesa sia superiore all'importo stabilito dallo stesso regolamento e degli interventi di cui agli articoli 8 e 9, previa verifica della coerenza con la programmazione triennale da parte dell'unità di controllo qualità dell'Agenzia;

e) definizione dell'*iter* per la presentazione delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo che riconosca un ruolo determinante alle strutture locali di cooperazione e il diritto d'iniziativa al Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

f) definizione delle funzioni delle strutture locali di cooperazione, in linea con l'ordinamento europeo;

g) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

l) deliberazione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse,

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3 disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri di cui le strutture locali di cooperazione si avvalgono nei Paesi destinatari di interventi di cooperazione internazionale allo scopo di conseguire i risultati previsti dal documento triennale di cui all'articolo 13. Le strutture locali di cooperazione nei

Paesi destinatari degli interventi di cooperazione, previste dal documento triennale di cui all'articolo 13 sono deliberate dal Consiglio direttivo.

6. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 23 e 24 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge e che intendano partecipare alle attività di cooperazione, beneficiando dei contributi pubblici.

7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 19.

(Personale dell'Agenzia).

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante la soppressione della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e il conseguente inquadramento del personale trasferito nell'organico dell'Agenzia;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Agli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo a tal fine appositamente istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, a riordinare le disposizioni in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 20.

(Dipartimento per la cooperazione internazionale).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la cooperazione internazionale (DCI). Il DCI coadiuva il Ministro delegato per la cooperazione internazionale in tutte le funzioni e i compiti conferiti dalla presente legge al medesimo Ministro. In particolare, il DCI svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo da presentare al CICI;

b) sostegno all'azione di coordinamento interministeriale del Ministro delegato per la cooperazione internazionale;

c) rappresentanza politica per la cooperazione dell'Italia e cura delle relazioni politiche con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea in materia, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7, avvalendosi delle strutture di cooperazione locali e della rete diplomatica e consolare;

d) gestione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata agli interventi straordinari per fame nel mondo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

e) rendicontazione e stima dell'aiuto pubblico allo sviluppo e trasmissione dei dati ufficiali alle organizzazioni internazionali ed europee richiedenti;

f) attività relative alla comunicazione e alla trasparenza dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge;

g) sostegno tecnico e analitico all'attività del CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Alla copertura dell'organico del Dipartimento si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dalla soppressa Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), e il trasferimento di personale da altre amministrazioni.

ART. 21.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche).

1. Presso il DCI, è istituita l'Unità di valutazione, che risponde direttamente al

Ministro delegato per la cooperazione internazionale, allo scopo di garantire indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. L'Unità di valutazione è attivata anche su proposta dei portatori d'interessi. L'Unità trasmette i risultati della attività di valutazione svolta al CICI e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 17.

3. L'Unità di valutazione può avvalersi della collaborazione di magistrati, avvocati dello Stato e altri soggetti valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 22.

(Istituto per la cooperazione internazionale).

1. L'Istituto agronomico per l'Oltremare, istituito ai sensi della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, assume la denominazione di « Istituto per la cooperazione internazionale ».

2. L'istituto ha l'obiettivo di promuovere la ricerca, la formazione e la riqualificazione negli ambiti della cooperazione internazionale e di sensibilizzare l'opinione pubblica su tali temi, sulla base delle indicazioni del documento triennale previsto dall'articolo 13.

3. L'Istituto gode di autonomia di bilancio, è vigilato dal Ministro delegato per la cooperazione internazionale e definisce le norme concernenti la sua organizzazione e il suo funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro stesso.

4. Agli oneri per il funzionamento dell'Istituto si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

c) mediante un finanziamento annuo destinato ad un apposito capitolo del Fondo unico in cui confluiscono le risorse finanziarie destinate all'Istituto agronomico per l'Oltremare.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DI ALTRI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI

ART. 23.

(Organizzazione della società civile).

1. La cooperazione internazionale allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, operanti a livello nazionale e locale, nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione internazionale, sulla base della normativa OCSE/DAC, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 4, le organizzazioni della società civile (OSC) che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) ONG, anche non italiane, che siano registrate come ONG nazionali nel Paese

partner in cui la cooperazione italiana opera e siano destinatarie di finanziamenti europei;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

d) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del micro-credito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

e) le organizzazioni e le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

3. L'Agenzia fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione internazionale allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 e che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.

ART. 24.

(Altri attori della cooperazione internazionale allo sviluppo).

1. Qualora i loro statuti prevedano la cooperazione internazionale allo sviluppo tra i fini istituzionali, possono altresì partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 18, comma 4, anche le imprese private e le cooperative, le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie, gli istituti e gli enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

2. L'Agenzia per i soggetti di cui al comma 1, rilascia apposita certificazione di idoneità per la partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 18,

comma 4, con validità biennale, anche sulla base di una valutazione dell'impatto sociale registrato e potenziale dell'impresa.

ART. 25.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti).

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, le OSC di cui all'articolo 23, comma 3, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito e in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche frazionato. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'OSC che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 2. L'Agenzia stabilisce e procedure relative alla suddetta attestazione,

che può riguardare anche il personale impiegato dalle OSC in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 13. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione.

4. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che consentono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

5. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 4 e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 23 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

ART. 26.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27.

(Clausola finanziaria).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 28.

(Abrogazione).

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 3 e 19, comma 5, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi approvati e avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ART. 29.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

